

**STATUTO**

**1. Denominazione**

É costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Parusia Servizi Srl" (d'ora in poi, "Società").

**2. Sede**

2.1. La Società ha sede nel Comune di Bergamo.

2.2. L'organo amministrativo ha la facoltà di modificare, entro l'ambito territoriale del suddetto Comune, l'indirizzo della sede della Società.

2.3. La Società ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e unità locali in altre località italiane.

**3. Oggetto**

3.1. La Società, con le relative autorizzazioni ove previste, gestisce servizi clinici quali ad esempio servizi di diagnostica di laboratorio, diagnostica radiologica, assistenza farmaceutica, servizi extra-ospedalieri e gestione del rischio, in favore delle strutture dell'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto, della Congregazione delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo (d'ora in poi, "Opere") e dei terzi. La Società svolge, altresì, in favore delle Opere e dei terzi, servizi amministrativi quali ad esempio servizi di prenotazione, gestione delle risorse umane, protezione dei luoghi di lavoro, formazione continua, informatici, comunicazione e fundraising, nonché attività di acquisto di beni e servizi.

3.2. Con l'esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e nel rispetto delle norme in materia di attività riservata, la Società può compiere, in Italia e all'estero, tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

3.3. La Società può, altresì, assumere, in modo non prevalente e al fine di conseguire l'oggetto sociale, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'articolo 2361 c.c.

3.4. La Società può, altresì, partecipare a consorzi o costituire società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.

#### **4. Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 2070 (duemilasettanta).

#### **5. Libro dei soci**

5.1. La Società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo di posta elettronica certificata ai fini stabiliti dal presente

statuto.

5.2. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

5.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

## **6. Capitale sociale**

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

6.2. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta (totale o parziale) di partecipazioni di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci. In tal caso, ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

## **7. Versamenti, finanziamenti dei soci e titoli di debito**

7.1. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

7.2. La Società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

## **8. Partecipazioni e diritti sociali**

8.1. Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale. Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili.

8.2. Le quote attribuiscono ai soci diritti amministrativi e patrimoniali proporzionali al valore delle singole partecipazioni possedute.

## **9. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

9.1. Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni della Società è sottoposto alla disciplina di cui al successivo art. 10.

Ai fini del presente statuto per trasferimento si intende qualsiasi atto o contratto, anche a titolo gratuito (per esempio: compravendita, donazione, conferimento in società, costituzione di usufrutto, fusione, scissione, cessione o affitto di azienda, riporto, vendita a termine, prestito titoli, conferimento in un trust) in forza del quale si determini, in via diretta o indiretta, il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali sulle partecipazioni ovvero venga attribuita a un soggetto diverso dal socio la effettiva titolarità delle partecipazioni.

9.2. La disciplina di cui al successivo art. 10 non si applica ai trasferimenti in favore di società controllanti, controllate, collegate o appartenenti in genere al medesimo gruppo.

## **10. Prelazione e gradimento**

10.1. Qualora un socio (d'ora in poi, "Socio Offerente") intenda trasferire a terzi o ad altri soci tutta o parte della propria partecipazione o dei propri diritti di sottoscrizione su quote di nuova emissione dovrà comunicare agli altri soci e al Presidente del Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, le generalità dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento, i termini e le condizioni dell'offerta (d'ora in poi, "Offerta").

10.2. Ciascuno dei soci può esercitare la prelazione mediante comunicazione da inviare, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata indirizzata al Socio Offerente e al Presidente del Consiglio di amministrazione. Il diritto di prelazione si intende validamente esercitato solo per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento.

10.3. Entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 10.2, il Presidente del Consiglio di amministrazione comunicherà a tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.

10.4. Nel caso in cui: (a) uno o più soci abbiano contestato nella comunicazione di cui al precedente art. 10.2. il prezzo indicato

nell'Offerta, (b) il trasferimento della partecipazione avvenga a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo non integralmente in denaro, ovvero (c) l'operazione comporti il trasferimento delle quote senza alcun corrispettivo il prezzo verrà determinato da un esperto scelto di comune accordo tra i soci che hanno esercitato la prelazione e il Socio Offerente. La scelta dell'esperto dovrà avvenire entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine per esercitare la prelazione. In caso di mancato accordo entro tale termine, l'esperto sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo su ricorso della parte più diligente entro i 10 (dieci) giorni successivi. Ai fini della determinazione del prezzo delle partecipazioni, l'esperto dovrà applicare i criteri indicati dall'art. 2473, co. 3, c.c. La decisione dell'esperto sarà definitiva e inappellabile e dovrà essere comunicata ai soci e al Presidente del Consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione dell'incarico. Gli onorari dell'esperto saranno sostenuti in misura uguale dai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e dal Socio Offerente.

10.5. Nel caso di cui al precedente art. 10.4 (a), il corrispettivo del trasferimento sarà quello determinato dall'esperto.

10.6. Qualora il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le partecipazioni saranno attribuite a ciascuno in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della Società. In caso di mancato esercizio del diritto di

prelazione da parte di uno o più soci, le partecipazioni spettanti agli altri soci si accresceranno automaticamente in misura proporzionale in capo ai soci che hanno esercitato il diritto.

10.7. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione avranno l'obbligo di acquistare le partecipazioni dal Socio Offerente e il trasferimento delle quote dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui: (a) l'Offerente riceve la comunicazione di cui all'art. 10.3; ovvero (b) l'esperto comunica la propria decisione.

10.8. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il Socio Offerente potrà trasferire la propria quota ai termini e alle condizioni indicate nell'Offerta, salvo quanto previsto dai successivi commi.

10.9. Qualora nessun socio eserciti la prelazione il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali è subordinato al mero gradimento di tutti gli altri soci ("Gradimento").

10.10. Ciascuno dei soci deve esprimere il Gradimento mediante comunicazione da inviare, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 10.3 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata indirizzata al Socio Offerente e al Presidente del Consiglio di amministrazione.

10.11. Entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 10.10, il Presidente del Consiglio di amministrazione comunicherà a tutti i soci mediante lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata la decisione degli altri soci.

10.12. Qualora entro il termine di cui all'art. 10.11 al Socio Offerente non pervenga alcuna comunicazione, il Gradimento si intenderà concesso.

10.13. Qualora il Gradimento venga negato, dovrà essere indicato al Socio Offerente un altro cessionario gradito ("Cessionario Gradito") entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui all'art.

10.11. Il relativo trasferimento della partecipazione sociale dovrà concludersi alle stesse condizioni indicate dal Socio Offerente. In mancanza di un Cessionario Gradito, il Socio Offerente ha diritto di recedere ai sensi del successivo art. 11.

10.14. Il mancato rispetto da parte del Socio Offerente delle procedure previste dal presente articolo comporta l'inefficacia nei confronti della Società del trasferimento della quota e l'acquirente avente causa per effetto di tale trasferimento non sarà iscritto nel libro soci della Società, non sarà legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà trasferire le partecipazioni.

## **11. Recesso dei soci**

11.1. Oltre all'ipotesi di cui al precedente art. 10.13, i soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

11.2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata

trasmessi alla Società a pena di decadenza: (1) entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima; (2) ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto, diverso da una decisione, entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11.3. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

11.4. Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.5. Il Consiglio di amministrazione, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci. Nel caso i soci si accordino per iscritto per l'acquisto della partecipazione da parte di un terzo, non trova applicazione l'art.

11.6. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la Società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, il Consiglio di amministrazione o il socio recedente possono rivolgersi al Presidente del Tribunale di Bergamo per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c.

11.7. Il Consiglio di amministrazione, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

11.8. Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

## **12. Decisioni dei soci**

12.1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.2. Le decisioni devono, in ogni caso, essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dall'art. 2482-bis, co. 4, c.c., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

### **13. Consultazione scritta e consenso per iscritto**

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto spettante agli amministratori ed ai soci, in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione

assembleare.

#### **14. Assemblea**

14.1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione presso la sede sociale o nel luogo, purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

14.2. La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci al domicilio risultante dal libro soci ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (quale la posta elettronica certificata) almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

#### **15. Intervento e voto**

15.1. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

15.2. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **16. Presidente e verbalizzazione**

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

16.2. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente. Nei casi di legge e quando il Consiglio di amministrazione o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è

necessaria.

#### **17. Quorum**

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

#### **18. Organo amministrativo**

18.1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 4 (quattro) membri.

18.2. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dei soci risultante da apposita decisione: (a) acquisto e alienazione di beni immobili, nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari; (b) cessione o affitto dell'azienda o di rami della stessa; (c) costituzione di ipoteche su beni immobili, nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi.

#### **19. Amministratori**

19.1. Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

19.2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con

deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

19.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. L'assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. In difetto, per questi ultimi provvede il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato.

## **20. Decisioni del Consiglio di amministrazione**

20.1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. L'incarico di Presidente non comporta l'attribuzione di deleghe e/o di incarichi esecutivi.

20.2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.3. Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applica il precedente articolo 13; per l'adozione della decisione non

collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

20.4. Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio di amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

20.5. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli amministratori, ai componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

20.6. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Le deliberazioni relative alle materie indicate nel successivo art. 21.2 devono essere prese con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica.

20.7. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se

nominati.

20.8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, purché siano assicurate le medesime condizioni indicate nel precedente art.

15.2.

20.9. Il verbale delle deliberazioni consiliari è sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

## **21. Organi delegati**

21.1. Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più consiglieri delegati, con l'eccezione del Presidente, determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive ai consiglieri delegati e può, altresì, avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

21.2. Sono, in ogni caso, riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione e non potranno costituire oggetto di delega: (a) l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari, dei regolamenti organizzativi, nonché dei piani pluriennali di investimento e di ogni atto di programmazione; (b) l'approvazione, gli aggiornamenti e le modifiche del budget economico e del progetto di bilancio; (c) la cessione o l'affitto dell'azienda; (d) l'acquisto e la cessione di immobili o diritti

reali, nonché, più in generale, qualunque operazione avente ad oggetto beni immobili o diritti reali, la costituzione o la partecipazione in società, consorzi, associazioni o fondazioni; (e) la decisione di avviare l'erogazione di nuove prestazioni sanitarie.

## **22. Rappresentanza**

22.1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri e delle attribuzioni delegate, ai singoli consiglieri delegati.

22.2. L'esercizio dei poteri di rappresentanza può avvenire in via disgiunta rispetto al potere di rappresentanza che spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

## **23. Organo di controllo e revisione legale dei conti**

23.1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge o su decisione dei soci, la Società nomina un organo di controllo, costituito da un sindaco unico o da un Collegio sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. La revisione legale dei conti della Società viene esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

23.2. I poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

23.3. Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono

tenersi per teleconferenza secondo quanto previsto dall'art. 20.8 per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

#### **24. Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

#### **25. Utili e dividendi**

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

#### **26. Scioglimento**

In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

#### **27. Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, valgono le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e delle leggi speciali in materia.